

		
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO</b> <b>Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado</b> Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782 Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni fraz. del Comune di Amantea Tel/Fax 0982.46232 e-mail : <a href="mailto:csic81800b@istruzione.it">csic81800b@istruzione.it</a> PEC : <a href="mailto:csic81800b@pec.istruzione.it">csic81800b@pec.istruzione.it</a> Codice IPA Univoco UFKHDM - Sito WEB ISTITUTO <a href="http://www.comprendivocampora-aiello.edu.it/">http://www.comprendivocampora-aiello.edu.it/</a> Con SEZ. ASSOCIATE : CSAA818018 AMANTEA CAMPORA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81804B CLETO CSEE81801D AMANTEA CAMPORA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO CSMM81801C AMANTEA CAMPORA - CSMM81802D AIELLO C. -CSMM81803E CLETO		

Al Personale Docente  
 Al DSGA e al Personale ATA  
 Al sito Web

Oggetto: autorizzazione all'esercizio della libera professione – incompatibilità tra il ruolo di pubblico dipendente e altre attività pubbliche e private

Si richiama di seguito la normativa generale relativa all'esclusività dell'impiego pubblico.

Art. 60 D.Lgs. 3/1957 "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".

l'art. 508 del D.Lgs. n. 297 del 1994 dispone che "l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" ed il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro."

"Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

art. 508, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994 "ai sensi del quale al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto".

Art.53 del D.Lgs. 165/2001, nel richiamare l'applicabilità dell'articolo sopra citato, specifica al comma 6 che le disposizioni "...si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ..., con esclusione dei dipendenti **con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento** di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".

Non sono soggetti ad autorizzazioni gli incarichi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica."

art. 39, CCNL 2006-2009 "Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto. "

art. 58, CCNL 2006-2009 prevede “...al personale ATA in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione”

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente *“Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”*. Nel documento viene precisato che sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche della abitudine e professionalità nonché che si presentano in conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere autorizzate attività extrascolastiche:

al personale che svolge attività **non** commerciale, caratterizzata :

- dall'occasionalità e dalla saltuarietà.
- dalla mancanza di conflitto di interessi anche potenziale.
- dalla compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio, che sia svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio

al personale con contratto part time o a tempo ridotto, non superiore al 50% delle ore contrattualmente previste per la mansione e/o funzione svolta, a condizione che:

- non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio
- non siano incompatibili con le attività d'istituto.

ai docenti che svolgono attività libero professionale, a condizione che :

- l'attività non sia di pregiudizio alla funzione docente
- sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio
- sia coerente con l'insegnamento impartito.

Alla luce di quanto detto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono.

L'autorizzazione può essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato e deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe CAVALLO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*